



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 94/18/CONS

**VIOLAZIONE DA PARTE DELL'EMITTENTE IN AMBITO LOCALE
"TBM" (TELE BASILICATA MATERA S.R.L)
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLE
CAMPAGNE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTO il Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante in allegato il "*Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”;

VISTA la nota del 23 febbraio 2018 (prot. n. 13138) con la quale il Comitato regionale per le Comunicazioni della Puglia comunicava all’Autorità l’esito degli accertamenti istruttori riferiti ad alcuni programmi televisivi trasmessi dall’emittente televisiva locale “TBM”, della società Tele Basilicata Matera S.r.l.. Nel corso dell’attività di monitoraggio attivata dallo stesso CO.RE.COM. per il periodo dal 22 gennaio 2018 al 2 marzo 2018, avente ad oggetto i programmi trasmessi da nove emittenti televisive locali, emergeva infatti che la citata emittente mandava in onda:

- un programma televisivo dal titolo “*Ma famme u piacere*” “... che non poteva essere individuato, in periodo elettorale, né in un programma di approfondimento giornalistico, né in uno di comunicazione politica: ... il formato prevedeva anche interventi telefonici del pubblico che in qualche caso potevano costituire una indicazione di voto ...”;
- nel periodo dal 2 al 9 febbraio 2018, telegiornali della durata inferiore a 30 minuti interrotti da messaggi politici autogestiti a pagamento;
- un programma definito “*Trasmissione autogestita a pagamento*”, della durata di 60 minuti, che prevede l’intervento telefonico dei cittadini, nel quale vengono fornite indicazioni di voto e viene altresì mandato in onda un messaggio politico autogestito a pagamento di un solo soggetto politico.

Il competente CO.RE.COM. riportava peraltro che l’emittente, a seguito di una richiesta di controdeduzioni datata 2 febbraio 2018, rinunciava alla trasmissione del su descritto programma “*Ma famme u piacere*” mentre, nelle controdeduzioni acquisite agli atti in data 15 febbraio 2018, si impegnava ad “... assicurare una durata dei TG di almeno 30 minuti, di mandare in onda MAP di max 20 minuti all’interno dei telegiornali”. Preso atto delle dichiarazioni dell’emittente finalizzate a realizzare un presunto adeguamento spontaneo alla normativa vigente da parte dell’emittente, il CO.RE.COM. proponeva che all’emittente “TBM” fosse ordinato di far scorrere “*in sovraimpressione, fino al giorno 2 marzo p.v., un messaggio recante l’indicazione di aver violato la normativa vigente in materia di comunicazione politica e disciplina dei Messaggi autogestiti a pagamento*” in ragione della «...sussistenza delle violazioni in merito alla comunicazione politica e della disciplina dei MAP con particolare riferimento alle “*trasmissioni autogestite a pagamento*” (che sono in realtà MAP della durata superiore a 20 minuti) che stanno andando in onda sull’emittente TBM»;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000, i messaggi politici autogestiti “... *non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, ...*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della delibera n. 1/18/CONS nei programmi di informazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, *lett. b)*, del *Codice di autoregolamentazione*, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000 e dal citato *Codice di autoregolamentazione*;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 1/18/CONS “*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*” e che, a norma dell'art. 4 del *Codice di autoregolamentazione*, nei programmi di informazione le emittenti locali devono rispettare i principi di imparzialità e correttezza e che durante la campagna elettorale, in qualunque trasmissione diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire anche, in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2, comma 1, *lett. d)*, del *Codice di autoregolamentazione* e in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, si intende per «messaggio politico autogestito a pagamento», “*ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7*”;

RILEVATO che l'emittente, anche a seguito della presentazione delle controdeduzioni del 15 febbraio 2018, continuava a trasmettere il programma dal titolo “*Trasmissione autogestita a pagamento*” e a trasmettere altresì messaggi politici autogestiti a pagamento all'interno dei telegiornali;

CONSIDERATO che il programma televisivo in esame non può essere ricondotto al genere “*messaggio politico a pagamento*” in quanto risulta privo delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di riferimento: sotto il profilo della durata, sebbene la legge non fissi un limite massimo di durata per i messaggi autogestiti a pagamento, questa comunque non può essere indefinita ma deve essere strettamente funzionale allo scopo perseguito vale a dire limitata alla “*esposizione di un programma o di una opinione politica*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che il messaggio politico autogestito a pagamento non deve essere tale da eludere il dettato normativo in materia di “*comunicazione politica*” e “*informazione*” anche sotto il profilo delle concrete modalità di realizzazione: nel caso di specie, la discussione di temi a valenza politica e la possibilità per il pubblico di intervenire telefonicamente sembrano piuttosto configurare gli elementi tipici del programma di informazione come definito dall’art. 2, *lett. b)*, del citato *Codice di autoregolamentazione*;

CONSIDERATO comunque il vigente divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che il programma oggetto di segnalazione non sia riconducibile alla fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento come disciplinati dal citato *Codice di autoregolamentazione* e dalla delibera dell’Autorità n. 1/18/CONS;

RITENUTO, quindi, di discostarsi parzialmente dalla proposta del Comitato regionale per le Comunicazioni della Puglia per la parte in cui non accerta la violazione del divieto di inserimento dei messaggi politici autogestiti all’interno altri programmi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000 nonché del divieto di fornire indicazione di voto sancito dagli artt. 18, comma 3, della delibera n. 1/18/CONS e dall’art. 4 del citato *Codice di autoregolamentazione*;

RITENUTO, pertanto, che le fattispecie oggetto di procedimento integrino gli estremi della violazione, da parte della società Tele Basilicata Matera, esercente l’emittente radiofonica in ambito locale “*TBM*”, dell’art. 3, comma 3, della legge n. 28/2000 nonché degli artt. 4, comma 3, e 6, del decreto 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione*) e dell’artt. 18, comma 3, della delibera n. 1/18/CONS;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Basilicata Matera S.r.l., esercente l’emittente televisiva “*TBM*”, di cessare dalla condotta oggetto di segnalazione e di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per i quindici giorni successivi, un messaggio in cui si dia atto dell’avvenuta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* per aver trasmesso, durante la campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo 2018, programmi e messaggi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

elettorali in violazione della normativa vigente in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.

Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, alle “*Trasmissioni autogestite a pagamento*” ed ai telegiornali oggetto di procedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi